

<All. "B" al n. 33701 di racc.

# **STATUTO**

## TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, durata e scopi sociali.

### ART. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata.

1 - E' costituito il Consorzio Turistico San Teodoro;

2 - Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso ha carattere di consorzio volontario ad ogni effetto di legge;

3 - Può aderire ad altri Organismi nazionali od internazionali, in armonia con i propri scopi sociali;

4 - La sua durata è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata alla scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea ne potrà decidere lo scioglimento anche anticipato, con le modalità fissate dal presente statuto;

5 - Il Consorzio ha sede legale ed operativa in San Teodoro, Piazza Mediterraneo n.1. Potranno essere istituite filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;

### ART. 2

#### Scopi sociali

1 - Il Consorzio si propone di promuovere in Italia e all'estero lo sviluppo e la valorizzazione delle attività turistiche, dei servizi per il turismo, dei prodotti sardi, in parti-

colare del territorio di San Teodoro e della Gallura. Per il raggiungimento di tali finalità, il Consorzio potrà:

a) attuare iniziative di sviluppo e di produzione del turismo, dei servizi per il turismo e dei prodotti sardi, attraverso la programmazione e la realizzazione di forme pubblicitarie e promozionali in Italia e all'estero a mezzo di una commercializzazione manageriale dell'offerta turistica e dei prodotti tipici del territorio e, gestendo in proprio, in nome e per conto dei soci, la commercializzazione del prodotto degli associati, anche con la istituzione e conduzione di agenzie specializzate. A tal scopo, il Consorzio potrà aderire ad Associazioni, Società o strutture che perseguono scopi analoghi o affini;

b) utilizzare ai fini promozionali citati, la stampa, i mezzi audiovisivi o altri strumenti ritenuti idonei, curando e promuovendo anche la pubblicazione di stampati, opuscoli, periodici, materiale illustrativo, audiovisivi e quanto altro sia ritenuto utile allo scopo;

c) collaborare con gli Enti Pubblici ai fini di un razionale ed ottimale utilizzo e sviluppo delle risorse del turismo, dei servizi per il turismo e dei prodotti sardi, in particolare di San Teodoro e della Gallura;

d) promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori del settore turistico e del personale addetto, attraverso l'organizzazione di appositi corsi, seminari, con-

vegni, viaggi, ecc., e sollecitando o partecipando alla fondazione di istituti, scuole e corsi di specializzazione. A tal fine il Consorzio potrà stipulare convenzioni con organismi specializzati italiani ed esteri;

e) promuovere e sviluppare la solidarietà e l'associazionismo tra le imprese associate, favorendo l'approvvigionamento, in comune, di prodotti, servizi, tecnologie, e fornendo alle imprese stesse, assistenza tecnica e quanto altro si rendesse utile per il loro sviluppo;

f) promuovere, gestire strutture pubbliche e private, nonché forme erogatrici di beni e di servizi per il turismo e per l'affermazione dei prodotti locali;

g) promuovere studi, ricerche ed iniziative sui problemi turistici e sui prodotti locali, con particolare riguardo ai trasporti, ai beni ambientali, culturali, a quelli di interesse storico ed artistico ed alle tradizioni locali;

h) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali;

2 - A tali fini, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni ed attività ritenute necessarie ed utili e, pertanto, potrà prendere accordi economici; prestare fidejussioni e garanzie; concedere ipoteche; partecipare ad Associazioni, Società e Consorzi costituiti o costituendi aventi scopi analoghi; chiedere i contributi ed accedere alle agevolazioni previste dalla normativa statale regionale locale e comunitaria

nelle materie aventi attinenza con gli scopi sociali; accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con gli Enti autorizzati dalle predette normative;

3 - Nei limiti delle finalità Consortili, il Consorzio rappresenta i consorziati presso le Autorità e gli Organismi preposti alle attività turistiche e alla affermazione dei prodotti locali, ed assume, in nome e per conto dei consorziati, i relativi impegni, Il Consorzio promuove, inoltre, intese e collaborazioni con altre categorie di operatori economici e con Organismi pubblici e privati interessati, comunque, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività turistiche del territorio, dei prodotti locali e delle tradizioni di interesse turistico;

## TITOLO II

### Soci - Diritti e Doveri - Recesso

#### ART. 3

##### Soci

1- Possono far parte del Consorzio:

a) - Enti pubblici, aventi tra gli scopi anche lo sviluppo del turismo e la promozione dei prodotti sardi;

b) - Imprese individuali e società del settore turistico che, in possesso del titolo previsto dalle rispettive leggi per esercitare attività turistiche, nonché del godimento di tutti i diritti civili, abbiano stabile sede ed organizzazione o svolgano le loro attività nel territorio di San Teodoro e

della Gallura;

c) - Imprese individuali e società produttrici di servizi per il turismo e di prodotti sardi, connesse alle attività turistiche che abbiano sede, organizzazione o svolgano la loro attività, nel territorio di San Teodoro e della Gallura;

d) - Persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolare benemerita o meriti nei confronti del turismo del Nord Sardegna e dei prodotti locali;

e) - Istituti di Credito, Società di locazione finanziaria e organismi di garanzia fidi del settore, operanti nel territorio di San Teodoro e della Gallura;

2 - Il numero dei soci è illimitato;

3 - Non sono ammessi come soci, i richiedenti che, abbiano in corso procedure fallimentari, siano falliti o abbiano subito condanne penali gravi.

4 - I soci di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1- ai fini della rappresentanza nell'ambito del Consiglio Direttivo, sono ripartiti nei seguenti tre raggruppamenti:

- Imprese alberghiere e ricettive;

- Agenzie di viaggio;

- Imprese commerciali ed artigianali a supporto turistico.

#### Art. 4

##### Domanda di ammissione

1-Per far parte del Consorzio occorre presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente, accompagnata dalla

dichiarazione di accettazione del presente Statuto, nonché da documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, di cui all'art,3;

2 - Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a motivare il mancato accoglimento.

3 - Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso all'assemblea consortile da presentare a mezzo raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla data di comunicazione del rigetto. I ricorsi saranno sottoposti, nella prima riunione utile, all'esame dell'assemblea, la quale decide inappellabilmente;

#### ART .5

##### Quote - Doveri dei soci

1- L'accoglimento della domanda impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari. Lo impegna altresì, all'osservanza dell'eventuale regolamento interno;

2 - Ciascun socio è tenuto a sottoscrivere e corrispondere, all'atto dell'ammissione, la quota sociale annua nonché a sottoscrivere una disposizione bancaria permanente, o altro documento avente analoghi effetti, per la riscossione delle quote sociali relative agli anni successivi;

3 - La quota sociale per il 2004 viene fissata in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascuna quota sottoscritta;

Per i successivi anni l'importo della quota sociale annua è fissato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base del bilancio preventivo di gestione ordinaria.

Possono essere fissate quote diverse per ciascuna delle categorie di cui al punto 4 dell'art. 3 e per gli altri soci non rientranti in detti raggruppamenti.

4 - La quota sociale annua deve essere interamente corrisposta entro il mese di gennaio di ogni anno;

5 - La qualifica di socio è condizionata al regolare versamento delle quote di iscrizione e annuali;

#### ART.6

##### Diritti dei soci

Il socio, in regola con i versamenti delle quote associative, ha diritto di:

- Partecipare alle assemblee del Consorzio;
- Partecipare alle iniziative da esso promosse per il raggiungimento delle finalità sociali;

#### ART. 7

##### Perdita di qualifica di socio

1- Il socio può recedere, in qualsiasi momento, inviando lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo, a condizione che sia in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l'anno in corso;

2 - Nessun diritto sul patrimonio sociale, è, in ogni caso, riconosciuto al socio dimissionario,

3 - La qualifica di socio si perde, inoltre:

a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

b) in caso di fallimento, scioglimento o messa in liquidazione;

c) per condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

d) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nelle ipotesi in cui il Socio sia moroso nei confronti del Consorzio, venga meno alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio, si sia reso responsabile di azioni disonorevoli o di atti recanti danni al Consorzio ed alle sue finalità;

4 - Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo relativi a decadenze ed espulsioni dal Consorzio, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;

5 - Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso;

6 - La perdita della qualifica di socio, in ogni caso, non esime l'associato dalla corresponsione delle quote associative dovute, compresa quella per l'anno in corso;

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

#### ART. 8

Sono organi del Consorzio:

1 - l'Assemblea dei soci;

2 - il Consiglio Direttivo;

3 - il Presidente;

4 - il Collegio dei Sindaci;

5 - il Collegio dei Probiviri;

#### ART. 9

##### L'ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari;

Soci fondatori sono i promotori del Consorzio, quali risultano dall'atto costitutivo e quelli che risulteranno iscritti nel Libro dei Soci entro il 31 dicembre 2004;

Soci ordinari sono tutti gli altri consorziati;

2 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### ART. 10

##### Convocazione

1 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) approvare i bilanci;

b) eleggere o sostituire i componenti gli organi statutari, nel rispetto della durata delle cariche sociali prevista dal presente statuto;

c) stabilire le quote;

d) fissare gli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei Sindaci e gli eventuali compensi degli amministratori;

e) deliberare sull'indirizzo generale dell'attività sociale;

2 - L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) per deliberare sulle modifiche statutarie;

b) per decidere lo scioglimento anticipato dal Consorzio;

c) per deliberare su argomenti di volta in volta indicati dal Consiglio Direttivo;

d) su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno un terzo dei soci, con l'indicazione dell'argomento da trattare. In questi ultimi due casi, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta;

3 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata ovunque, anche fuori dalla sede sociale, e comunque nel territorio del Comune di San Teodoro, mediante avviso da inviare al domicilio dei soci almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione, L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione. Quest'ultima può avere luogo anche il giorno stesso della prima, purché a distanza di non meno di un'ora dalla precedente convocazione;

#### ART. 11

##### Validità - Presidenza e Deliberazioni dell'Assemblea

1 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida:

a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli associati;

b) in seconda convocazione, quando sia presente almeno un ter-

zo degli associati;

2 - Ogni associato, in regola con la posizione associativa, ha diritto nelle assemblee ad un voto e può farsi rappresentare anche da non soci, mediante delega scritta.

Ogni intervenuto non può esprimere - in proprio e per delega o per deleghe - più di due voti.

3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza, da un Vice Presidente o da altro socio, eletto a maggioranza dai presenti;

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori;

4 - Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali hanno luogo per scheda segreta. Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno avvengono per alzata di mano;

5 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi;

6 - Per la validità delle delibere concernenti modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci;

7 - Per deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci;

8 - Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

Costituzione - Compiti - Durata

1 - Il Consorzio è retto dal Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e da non più di sette membri eletti dall'Assemblea.

Ciascuno dei tre raggruppamenti di cui al punto 4 dell'art. 3, ha diritto alla nomina di almeno un membro del Direttivo e comunque dalle stesse dovrà essere nominato l'intero Consiglio direttivo.

Potranno partecipare ad esso, con voto consultivo, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di San Teodoro, degli Enti Patrocinanti e dei finanziatori del Consorzio;

2 - I membri eletti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti;

3 - Il Consiglio elegge a maggioranza, nel suo seno, il Presidente, il quale indica fra i membri del Consiglio stesso, il Vice Presidente Vicario;

4 - Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un membro del Consiglio nominati dallo stesso;

5 - Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione dei programmi generali approvati dall'Assemblea;

Può, altresì, nominare Comitati Tecnici, stabilendone composizioni e funzioni;

ART. 13

Convocazione - Validità delle deliberazioni

1 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o due Sindaci;

2 - L'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima;

3 - Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza relativa dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

4 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe;

5 - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, dopo l'avvenuta lettura ed approvazione da parte del Consiglio stesso;

6 - Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'attività organizzativa, amministrativa, tecnica, economica e finanziaria delle iniziative che il Consorzio assume sulla base dei programmi approvati dall'Assemblea;

7 - Predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e delibera, inoltre, su tutte le altre materie non riservate, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci;

8 - Decade il membro del Consiglio Direttivo dopo tre assenze ingiustificate;

IL PRESIDENTE

ART. 14

1 - Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge e statutario di fronte a terzi ed in giudizio;

2 - Ha la rappresentanza per qualsiasi atto del Consorzio e governa la gestione dei fondi del patrimonio sociale e l'ordinaria amministrazione del Consorzio, sulla base dei programmi approvati dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo;

3 - In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni adottate a successiva ratifica del Consiglio stesso entro 30 giorni;

4 - Non può tuttavia impegnare il Consorzio con atti di alienazione, acquisto o locazione di immobili, appalti di cose e di opere, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;

5 - Convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;

6 - Indica il Vice Presidente Vicario; impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e vigila sull'andamento del Consorzio;

7 - Può delegare alcune sue competenze al Vice Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo;

8 - In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente;

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 15

1 - Il Collegio dei Sindaci è composto da:

a) Un presidente, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) Due membri effettivi;

c) Due membri supplenti tutti eletti dall'Assemblea. Uno dei membri effettivi deve essere in rappresentanza degli Enti Pubblici;

2 - I Sindaci durano in carica tre anni; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci;

3 - L'assemblea fissa gli emolumenti da corrispondere ai Sindaci effettivi;

4 - Il Collegio dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

a) sorveglia la gestione amministrativa del Consorzio, eseguendo le opportune verifiche;

b) vigila sull'esatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri e dei documenti contabili;

c) accerta, almeno ogni tre mesi, la situazione patrimoniale e di cassa;

d) certifica il Bilancio preventivo e quello consuntivo;

5 - Le attività e gli atti del Collegio dei Sindaci devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuti a cura del Presidente del Collegio stesso;

6 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo, deve essere spedito anche ai Sindaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del Codice civile;.

7 - Al Collegio dei Sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile;

#### IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

##### ART. 16

1 - Al Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, uno dei quali in rappresentanza degli Enti Pubblici, e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I membri effettivi scelgono tra loro il Presidente del Collegio;

2 - I Probiviri durano in carica tre anni; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci;

3 - Al Collegio dei Probiviri, che giudica a maggioranza in via definitiva e senza formalità di rito, quale amichevole compositore, è demandata la risoluzione delle controversie tra i soci e tra questi e gli Organi del Consorzio;

4 - Il Collegio dei Probiviri decide, con provvedimento inappellabile, sulle controversie entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta, che deve essere inoltrata, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede del Consorzio;

5 - La decisione del Collegio deve essere emessa per iscritto e comunicata al Consorzio e al socio non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata;

6 - L'adesione al Consorzio comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge;

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE

#### ART. 17

#### Patrimonio sociale

1 - Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori, che per acquisto, lasciti, donazioni, ecc. vengano in legittimo possesso del Consorzio;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

2 - Il Consorzio risponde, con il suo patrimonio, delle obbligazioni sociali. Qualora il suo patrimonio si dimostrasse non sufficiente, ogni socio risponde sussidiariamente e solidalmente in misura massima pari a due volte la somma dovuta per la quota sociale relativa all'anno in corso.

3 - Nessun diritto sul patrimonio sociale spetta a coloro che hanno perso la qualifica di socio.

#### ART. 18

#### Entrate

Costituzione entrate del Consorzio:

a) - le quote di iscrizione e le quote sociali annue di cui all'art. 5 del presente statuto;

b) - i contributi eventualmente erogati da Enti Pubblici e

privati;

c) - i contributi volontari;

d) - gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

e) - le somme riscosse per qualsiasi altro titolo, comprese quelle a titolo di rimborso spese per servizi prestati ai soci;

#### ART. 19

##### Esercizio e Amministrazione finanziaria

1 - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

2 - Il bilancio consuntivo ed il conto revisionale per l'anno successivo, con le relazioni degli amministratori e del Collegio dei Sindaci, sono discussi ed approvati dall'Assemblea dei soci, i quali, nei dieci giorni precedenti la riunione, possono prenderne visione presso la sede sociale;

3 - La gestione dei fondi del patrimonio sociale e l'ordinaria amministrazione sono affidati al Presidente del Consorzio nel rispetto delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

4 - Gli atti amministrativi che implicino movimento di valori, sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Vice presidente o, in sua assenza, da un funzionario debitamente delegato;

5 - Il movimento di cassa è effettuato a mezzo banca di fiducia, designata dal Consiglio Direttivo, Per le piccole spese è istituito un fondo di cassa;

6 - Le erogazioni di spesa e l'assunzione di impegni che non siano previsti in bilancio, sono subordinate al voto del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

7 - Atti e documenti amministrativi vengono conservati negli archivi del Consorzio per il tempo in cui possono estrinsecare validità avuto riguardo alla natura giuridica del consorzio;

#### ART. 20

##### Funzionamento

1 - Il funzionamento del consorzio e l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono affidate ad un Responsabile, con le facoltà, le attribuzioni, il rapporto e gli emolumenti determinati dal Consiglio Direttivo;

2 -I rapporti tra il Consorzio ed il personale dipendente si intendono regolati dalle leggi sull'impiego privato;

3 - La nomina del Responsabile o l'assunzione di altro personale, come pure la revoca e lo scioglimento dei rapporti di lavoro, sono deliberati dal Consiglio Direttivo;

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI-VARIE E TRANSITORIE

#### ART. 21

##### Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono adottate nel rispetto delle norme contenute nel precedente Art. 11;

#### ART. 22

##### Scioglimento

1 - Lo scioglimento anticipato del Consorzio è deciso nel rispetto delle norme contenute nel precedente Art. 11;

2 - L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e devolve il fondo netto di liquidazione ad istituzioni che rappresentino l'interesse del turismo;

#### ART. 23

##### Norme transitorie

1 - Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione del Consorzio al 31 dicembre 2004;

2 - Il primo Consiglio Direttivo è nominato in seno all'atto costitutivo e dura tre anni. Gli altri organi verranno eletti in seno alla prima assemblea;

#### ART. 24

##### Disposizione finale

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge e del Codice Civile.

**F.to ANGELO DEL RIO**

**MATTU CATERINA GRAZIELLA**

**SPERANDIO LETIZIA**

**VARDEU ITALO GIUSTINO VITO**

**FOGU NARDINO**

**PINDUCCIU GAVINO**

**GIOVANNI ZANZU**

**GIAN LUCA SANNA**

**COSSU ALESSANDRO**

